

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE DI ABITARE
ACCOMPAGNATO PER ADULTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE

CUP: D21H23000210002 - CIG: _____

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 22 dicembre 2022, n. 168 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e l'obiettivo operativo "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 139 del 15/11/2022, per la realizzazione del servizio residenziale di abitare accompagnato a favore di adulti in situazione di vulnerabilità nel Territorio Val d'Adige (di seguito servizio), il Comune di Trento ha inteso individuare un soggetto accreditato ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del d.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg,

per l'aggregazione funzionale "Età Adulta - residenziale", a cui concedere un contributo;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 314 del 30/10/2023 è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria della procedura;
- con il bando del _____, prot. _____ l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento dell'attività sovvenzionata ed i relativi obblighi di servizio pubblico;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/____ del _____ è stata selezionata la proposta progettuale di _____;

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità del servizio

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione del servizio di abitare accompagnato per adulti nell'ambito del Territorio Val d'Adige (di seguito servizio).
2. Il servizio, disciplinato negli standard minimi dalla scheda 2.1 del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020, è finalizzato a favorire il benessere delle persone in situazione di vulnerabilità attraverso l'assistenza e l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dalla presente convenzione e costituiscono gli obblighi di servizio pubblico richiesti al soggetto gestore del servizio.
4. Oggetto del servizio sono interventi residenziali temporanei di supporto abitativo

rivolti a persone o nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma.

5. Per la realizzazione del servizio vengono messi a disposizione del soggetto gestore gli alloggi di cui all'Allegato 1 alla presente dove saranno ospitate le persone o i nuclei familiari di cui all'art. 3.
6. L'elenco degli immobili potrà essere soggetto a variazioni in seguito all'individuazione di alloggi diversi da destinare alle attività previste dalla convenzione.
7. Parte integrante e sostanziale della presente convenzione è il progetto del soggetto gestore.

Art. 2 - Durata

1. Il servizio di cui alla presente convenzione ha durata quinquennale e decorre dal giorno 1 gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2028.

Art. 3 - Beneficiari del servizio

1. Beneficiari e destinatari del servizio sono persone adulte, principalmente di età compresa tra 18 e 64 anni, e nuclei familiari residenti nel Territorio Val d'Adige purché vi sia una cartella sociale aperta dal Servizio Sociali Professionale del Servizio Welfare e Coesione Sociale e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell'autonomia personale;
 - b) fragilità economica, personale, sociale o familiare, o che stanno affrontando un percorso verso l'autonomia personale e necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
 - c) necessità di protezione sociale;

- d) provenienza da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.
2. In un'ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione.
 3. L'accoglienza può interessare anche nuclei familiari con presenza di minori e, previa valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 6, è possibile ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1.

Art. 4 - Obiettivi del servizio

1. Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione del servizio di abitare accompagnato sono:
 - mantenere e/o ripristinare la massima autonomia di vita possibile dei soggetti destinatari;
 - prevenire rischi di emarginazione sociale;
 - migliorare le competenze personali per la vita quotidiana (cura di sé, della propria salute, degli spazi in cui abitano);
 - contrastare situazioni di marginalità, esclusione ed isolamento recuperando le potenzialità delle persone;
 - favorire l'inserimento in alloggi autonomi attraverso progetti educativi individualizzati.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi viene definito un progetto di accoglienza per ogni beneficiario, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro in connessione con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di "esperti per esperienza" nelle diverse attività di accoglienza.
3. Il percorso di abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei beneficiari nel proprio percorso di autonomia, favorendo

nella misura possibile la compartecipazione alle spese secondo quanto specificato nei successivi articoli.

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio, contratto di ospitalità, progetto di accoglienza, verifica e monitoraggio

1. L'accesso al percorso di abitare accompagnato avviene su proposta del Servizio sociale sulla base della valutazione della Commissione (art. 6). Possono partecipare gli eventuali beneficiari del servizio, l'assistente sociale di riferimento e, se necessario, i referenti della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Con ciascuna persona e/o famiglia che viene accolta il soggetto gestore provvede:
 - 2.1 all'atto dell'ingresso in alloggio, a stipulare un contratto che dà titolo alla persona/famiglia di godere degli spazi per il periodo di durata del progetto di accoglienza. Nell'atto dovranno essere previste clausole per il rilascio degli spazi/alloggio da parte delle persone che possono non concordare con la chiusura del progetto e per il corretto utilizzo degli alloggi e dei beni ivi presenti nonché eventuali rimborsi per interventi di manutenzione dovuti a comportamenti non conformi;
 - 2.2 a definire, entro tre mesi dall'inserimento, un progetto di accoglienza sulla base degli obiettivi generali indicati dal Servizio sociale e concordati in Commissione. Il progetto di accoglienza individua le finalità, gli interventi e gli impegni richiesti ai beneficiari del servizio, tra i quali la compartecipazione alle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettere g) ed h) del bando, stabilita dalla Commissione.
3. Il progetto viene condiviso con il Servizio sociale competente e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo.
4. Per ogni intervento di accoglienza dovranno essere organizzati con il Servizio sociale inviante, oltre ad eventuali altri Servizi territoriali direttamente coinvolti, almeno con cadenza semestrale, incontri di verifica e di monitoraggio di rete

sull'andamento e durata del percorso di accoglienza.

5. Il soggetto gestore provvede, inoltre, alla redazione di relazioni periodiche di aggiornamento del progetto individualizzato, comprensive di elementi descrittivi oggettivi e di valutazioni professionali in merito all'andamento di ciascuna accoglienza.

Art. 6 - Commissione

1. Per le finalità del servizio viene istituita una Commissione composta da:
 - n. 2 (due) rappresentanti del soggetto gestore, tra i quali l'operatore con incarico di coordinamento;
 - n. 2 (due) membri permanenti del Servizio Welfare e Coesione sociale;
 - n. 1 (uno) membro del Servizio di Salute mentale distrettuale dell'APSS.
2. La Commissione, come indicato negli articoli precedenti, avrà funzione di:
 - valutare i requisiti delle persone proposte per l'accesso al servizio, secondo criteri di priorità dei bisogni individuati dal servizio sociale, dal Comune, anche su proposta del soggetto gestore. Al momento della valutazione è prevista la partecipazione degli eventuali beneficiari del servizio;
 - definire le quote di compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari del servizio in relazione alla capacità economica delle persone accolte;
 - gestire le criticità in riferimento all'andamento dei progetti individualizzati;
 - validare eventuali dimissioni anticipate rispetto a quanto definito nel progetto iniziale.

Art. 7 - Progetto e fasi di accoglienza

1. Il progetto di accoglienza presso gli alloggi si sviluppa nelle seguenti tre fasi, articolate in base alla condizione delle singole situazioni:
 - a) PRIMA ACCOGLIENZA: riguarda il periodo iniziale di accoglienza della persona o del nucleo, volta a garantire l'instaurazione della relazione di aiuto.

Nell'ambito di questa prima fase si avvia il processo di conoscenza, si effettua una prima osservazione delle condizioni e si approfondiscono le problematiche che hanno portato alla necessità di attivazione progetto. In questa fase è prevista la definizione delle finalità del progetto di accoglienza, individuando gli interventi più adeguati da attivare e i relativi tempi di realizzazione.

- b) ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA: è la fase di realizzazione delle azioni del progetto di accoglienza che prevede la partecipazione dei soggetti coinvolti, al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto.
- c) CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: è la fase finale del progetto, corrispondente al superamento della condizione di difficoltà da parte dei beneficiari, che consente la conseguente definizione di un progetto fuori dal contesto del servizio di abitare accompagnato e/o la necessaria ridefinizione del progetto in atto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto in vista della dimissione e il raccordo con i contesti individuati, assicurando il collegamento con agenzie e servizi esterni in ambito lavorativo, abitativo ed educativo.
2. Le fasi di ciascun progetto di accoglienza si realizzano attraverso attività indirette (equipe e coordinamento e lavoro con la comunità territoriale in cui il servizio è inserito) e attività dirette con le persone accolte, quali:
- orientamento e informazione per l'accesso alla rete dei servizi territoriali;
 - sostegno ed accompagnamento individualizzato.

Art. 8 - Attività da assicurare per la realizzazione del servizio

1. Il soggetto gestore assicura, attraverso operatori sociali qualificati, un presidio complessivo di n. 6.240 ore annue a favore di circa 41 beneficiari, singoli o appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, sulla base di quanto definito nei progetti di accoglienza.
2. Per presidio si intendono tutte le attività previste all'art. 5 e le attività educative e di

supporto frontali e non frontali, differenziate in base alle seguenti tipologie di intervento:

- 2.1 Abitare accompagnato ad alta protezione: l'intervento è rivolto a persone o nuclei familiari con l'esigenza di acquisire e/o consolidare lo sviluppo di autonomie a livello personale, sociale, abitativo e lavorativo. L'accompagnamento ad alta protezione nei confronti di singoli o di gruppi, in caso di coabitazione, o di nuclei familiari, prevede in media circa 4 ore di presidio settimanale ed è caratterizzato da una funzione di affiancamento, collaborazione e stimolo per l'acquisizione delle competenze necessarie e per lo svolgimento delle azioni previste dal progetto di accoglienza.
- 2.2 Abitare accompagnato a bassa protezione: l'intervento è rivolto a singoli o gruppi o nuclei familiari con livelli di autonomia socio-economica e lavorativa maggiori rispetto ai destinatari della tipologia precedente e che hanno competenze e risorse ritenute idonee per una vita in autonomia. Prevede un presidio minore rispetto al presidio ad alta protezione ed è caratterizzato da una funzione di monitoraggio e di orientamento alla piena autonomia.
3. Nel limite del monte ore annuo di cui al comma 1. sono altresì comprese le attività svolte, da parte dell'operatore, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 6, nonché eventuali ulteriori tipologie di accompagnamento educativo funzionali al raggiungimento degli obiettivi dei progetti individualizzati e di accoglienza come ad esempio attività promozionali ed educative nei confronti dei minori ed attività di sostegno alla genitorialità.
4. Il soggetto gestore garantisce inoltre:
 - a) la definizione e la realizzazione del progetto di accoglienza per i beneficiari, di cui agli articoli 5 e 7;
 - b) la funzione di coordinamento come da art. 9;
 - c) l'attivazione dei nuovi inserimenti entro 14 giorni dalla data di convocazione della Commissione di cui all'art. 6, salvo eccezioni debitamente motivate e

comunicate al Servizio Welfare e Coesione sociale.

- d) la collaborazione con le altre realtà e servizi del territorio per la realizzazione di specifiche attività promozionali e di comunità al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone destinatarie.

Art. 9 - Coordinamento

1. Per la realizzazione del servizio il soggetto gestore assicura funzioni di coordinamento tecnico-operativo per 12 ore settimanali effettive.
2. L'attività di coordinamento è assicurata attraverso:
 - a) l'organizzazione del lavoro mantenendo la coerenza e la connessione degli interventi degli operatori con le linee definite dal progetto di accoglienza per ogni destinatario degli interventi;
 - b) il monitoraggio costante della qualità degli interventi e la verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
 - c) la gestione del lavoro dei volontari e degli "esperti per esperienza";
 - d) la promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con altri servizi ed altre progettualità territoriali, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi;
 - e) il raccordo costante e la collaborazione con i referenti sociali ed amministrativi del Servizio Welfare e Coesione sociale, partecipando anche ad eventuali incontri di monitoraggio;
 - f) la trasmissione mensile del prospetto riepilogativo dei posti letto occupati e di quelli liberi per ciascun alloggio gestito.

Art. 10 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio, il soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del servizio, possibilmente di entrambi i sessi.

2. Il soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1, ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 11, il soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) reperibilità;
 - g) ROL ed ex festività;
 - h) modalità di cambio appalto.
5. A decorrere dalla data di avvio del servizio, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi e per l'attività di coordinamento devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante *"Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale"*, Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in

Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

6. Il team di lavoro messo a disposizione dal soggetto gestore, inoltre, deve possedere una formazione specifica e competenze trasversali adeguate, che garantiscano:
 - conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del servizio con cui si relazionerà maggiormente;
 - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
 - capacità di condividere il lavoro di gruppo, di essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.
7. Il soggetto gestore garantisce la continuità delle attività provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
8. Il soggetto gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e Coesione sociale, prima dell'avvio del servizio e ogni qualvolta intervengano modifiche, l'elenco nominativo aggiornato del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato.

Art. 11 - Clausola sociale

1. In caso di subingresso nella realizzazione del servizio, il soggetto gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale impiegato alla data del 31 dicembre 2023 con riferimento al personale dedicato di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al bando, ricorrendo per quanto compatibili alle procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.
2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure

professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e dall'allegato progetto del soggetto gestore.

Art. 12 - Volontari, “esperti per esperienza” e ulteriori figure

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici del servizio il soggetto gestore può avvalersi anche dell'apporto di volontari (soci e non soci). Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione. I volontari operano all'interno della struttura organizzativa del soggetto gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore.
2. Il soggetto gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel servizio (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
3. Tra i volontari rientrano anche gli “esperti per esperienza”, ossia coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità o per circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a sé stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
4. Per gli “esperti per esperienza” possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto sopra precisato.

5. Il soggetto gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di adeguata formazione.

Art. 13 - Formazione e supervisione

1. Al personale impiegato per la realizzazione del servizio, compreso il coordinatore, il soggetto gestore garantisce la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno.
2. Al personale volontario il soggetto gestore assicura, adeguata preparazione sulle attività ed i compiti da svolgere per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, nonché il supporto e l'affiancamento necessario, anche attraverso interventi di supervisione finalizzati a prevenire il burn-out.

Art. 14 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune di Trento, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di Euro 1.439.600,00 (unmlionequattrocentotrentanovemilaseicento/00) per l'intera durata della presente convenzione, pari al massimo al 90% delle spese ammesse e effettivamente sostenute secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del bando, fermo restando i limiti annuali come di seguito indicati:

Periodo	Contributo massimo
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024	€ 287.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025	€ 281.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026	€ 285.500,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027	€ 290.500,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2028	€ 295.600,00

Nella definizione della misura dei contributi su base annua successivi al 2024, è compreso un incremento per l'adeguamento monetario dei costi derivanti dalla gestione degli alloggi (canone locazione e spese accessorie) calcolato sulla base di una stima delle variazioni dell'indice ISTAT.

2. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.
3. Resta a carico del soggetto gestore – a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del servizio – una quota minima pari al 10% delle spese ammesse e sostenute.
4. Il contributo annuo viene erogato fino ad un importo pari all'85%, nell'anno di competenza, suddiviso in 4 ratei anticipati come descritto al comma 5. e il saldo finale nell'anno successivo.
5. Per l'erogazione dei ratei e del saldo del contributo il soggetto gestore deve presentare al Servizio Welfare e Coesione sociale, alle scadenze di seguito indicate, una specifica domanda di liquidazione corredata dalla seguente documentazione:

Ratei	Entità	Scadenza	Documentazione da allegare
1° rateo	25%	dopo 1 gennaio	<u>Anno 2024:</u> <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione di inizio dell'attività <u>Anni successivi al 2024 della convenzione:</u> <ul style="list-style-type: none"> sintetica relazione sulle attività svolte nel trimestre precedente; prospetto riferito al trimestre precedente che riporti: <ul style="list-style-type: none"> per ciascun operatore le ore svolte per le funzioni di cui all'art. 8 e i relativi beneficiari; le ore svolte dal coordinatore.
2° rateo	20%	dopo 1 aprile	<u>Per ciascun rateo di acconto</u> dovrà essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> sintetica relazione sulle attività svolte nel trimestre precedente; prospetto riferito al trimestre precedente che riporti: <ul style="list-style-type: none"> per ciascun operatore le ore svolte per le funzioni di cui all'art. 8 e i relativi beneficiari; le ore svolte dal coordinatore.
3° rateo	20%	dopo 1 luglio	
4° rateo	20%	dopo 1 ottobre	
saldo finale	importo determinato in base alle risultanze della rendiconta zione dedotti gli acconti erogati in precedenza	entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello di riferimento del contributo	<ul style="list-style-type: none"> la relazione illustrativa annuale del servizio erogato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore, contenente gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi; rendiconto, redatto in termini di competenza, indicante il dettaglio delle spese sostenute e delle entrate conseguite riferite all'intero anno; relazione finanziaria a commento delle voci di spesa esposte nel rendiconto, con particolare riferimento ai costi diretti del personale impiegato e a quelli di gestione degli alloggi; la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. <u>Nell'anno 2029</u> <ul style="list-style-type: none"> prospetto riferito al trimestre precedente che riporti: <ul style="list-style-type: none"> per ciascun operatore le ore svolte per le funzioni di cui all'art. 8 e i relativi beneficiari; le ore svolte dal coordinatore.

6. In sede di domanda di liquidazione del 4° rateo il soggetto gestore, sulla base dell'andamento delle spese e delle entrate riferite all'anno in corso, può eventualmente chiedere una riduzione della percentuale dell'acconto prevista sul contributo, al fine di evitare la restituzione a saldo di somme erogate in eccedenza come disciplinato al comma 7.

7. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il soggetto gestore non consegua alcun utile.
8. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune sino alla data dell'effettivo versamento.
9. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 15 - Alloggi messi a disposizione

1. Per la realizzazione del servizio vengono messi a disposizione del soggetto gestore gli alloggi, di cui all'Allegato 1 alla presente, dove saranno ospitate le persone o i nuclei familiari beneficiari del servizio.
2. Il soggetto gestore dovrà stipulare con gli Enti proprietari degli alloggi apposito contratto di locazione o di concessione a titolo gratuito ed intestare a proprio nome le relative utenze.
3. Al termine della presente convenzione l'Amministrazione individuerà le modalità di prosecuzione della permanenza dei beneficiari all'interno degli alloggi anche con altro soggetto. In questo caso, il soggetto gestore uscente si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a dare disdetta dei contratti di locazione/concessione a titolo gratuito.
4. Sono a carico del soggetto gestore e comprese nel contributo di cui all'art. 14 riconosciuto dal Comune:
 - le spese di locazione degli alloggi indicati nell'Allegato di cui al comma 1, che

- fanno riferimento all'attuale canone aggiornato, in via presunta, per l'anno 2024;
- le spese accessorie per la gestione degli alloggi (riscaldamento, acqua, energia elettrica, gas, oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti, spese condominiali);
 - le spese per l'acquisto di eventuale mobilio, attrezzature per la cucina, biancheria per la casa;
 - spese per la manutenzione ordinaria, spese di pulizia, imposte e tasse.
5. Gli acquisti di mobilio di valore superiore ad euro 516,46 e le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi, non contingibili ed urgenti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, anche a seguito di eventuale sopralluogo.
6. È prevista la compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari del servizio, come stabilito dall'art. 6, comma 2.

Art. 16 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose dello stesso, di terzi e del Comune.
2. Il soggetto gestore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo si dà atto che il soggetto gestore ha provveduto al deposito presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e Coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e, a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio, compresi i volontari e gli "esperti per esperienza".
4. Oltre quanto sopra specificato la polizza/e assicurativa/e deve valere anche per il "rischio localtivo" di cui agli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile con una somma

assicurata per gli alloggi e relative pertinenze di cui all'Allegato 1 alla presente pari almeno ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);

5. E' obbligo del soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutto il personale e ai volontari, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. Il Comune di Trento e il soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 18 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 27.12.2022 (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

**Art. 19 - Altri obblighi e prerogative del soggetto gestore in relazione allo
svolgimento del servizio**

1. Per facilitare la realizzazione del servizio il soggetto gestore mette a disposizione degli operatori:
 - attrezzature informatiche per la redazione della reportistica e per la gestione delle attività di back office;
 - telefoni cellulari attivi nelle ore previste per gli interventi del servizio.
2. Viene assicurata dal soggetto gestore massima diligenza nella realizzazione del servizio, garantendo:
 - il controllo, tramite il coordinatore, del comportamento professionale degli operatori sociali in termini di rispetto delle indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni e gli orari stabiliti;
 - la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;

- la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

3. Il soggetto gestore, autorizzato e accreditato in via definitiva, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 20 - Vicende soggettive del soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando.
2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 21 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il soggetto gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
 - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 20, comma 2 della presente convenzione.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca/sospensione (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione o in caso di inadempienze di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) del bando, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione del servizio al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
5. È fatto obbligo al soggetto gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste dal servizio.

Art. 22 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione

complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune e il soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.

2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. In ogni caso l'eventuale aumento è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 23 - Obblighi di tracciabilità

1. Il soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) comunicati dall'Amministrazione conveniente.

Art. 24 - Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune, tramite il Servizio Welfare e Coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto gestore.